

INTESA DEI GARANTI FIM – FIOM - UILM DI BRESCIA
RELATIVO ALLE MODALITA' DI NOMINA DELLE RSU

1. Nel caso le Commissioni elettorali convengano di eleggere un numero superiore di RSU a quello previsto dall'accordo interconfederale del 20.12.1993 sulla base della prassi in atto in azienda, oppure un numero superiore di RSU di quello previsto e riconosciuto da accordi aziendali, si pone il problema delle corrette comunicazioni alle direzioni aziendali ed alle associazioni datoriali.

2. In questo caso la commissione elettorale redigerà un verbale con l'indicazione del numero effettivo dei delegati/e da eleggere e riconoscerà a questo organismo il diritto di voto su tutte le decisioni relative alla gestione sindacale aziendale, il diritto ai permessi sindacali, il diritto alla presenza nelle trattative con la direzione. In buona sostanza tutti i diritti sindacali previsti dagli accordi nazionali tra le organizzazioni. Su tale organismo verranno calcolate le ore di permesso sindacale spettanti ad ognuno dei delegati, così come previsto dagli accordi nazionali.

3. La Commissione elettorale al termine dello scrutinio comunicherà ai lavoratori ed alle Organizzazioni Sindacali il risultato delle elezioni dei 2/3 del totale della rappresentanza sindacale (vedi punto 2) chiederà poi alle Organizzazioni Sindacali di avere entro 8 giorni i nominativi relativi ad 1/3 sempre del totale della rappresentanza sindacale (vedi punto 2). A questo punto la rappresentanza sindacale completa prevista dal punto 2 verrà comunicata ai lavoratori.

4. La comunicazione, da parte delle singole Organizzazioni Sindacali, alla direzione che ha posto problemi alla estensione dei diritti alle RSU a tutti i delegati eletti sarà così fatta:

- una prima comunicazione con indicati i nominativi delle RSU previsti dalle intese interconfederale e federmeccanica sia all'azienda sia alla associazione datoriale territoriale;
- una seconda comunicazione alla sola azienda con indicati i nominativi di tutti i delegati e delegate che compongono l'organismo sindacale di fabbrica e utilizzano tutti i diritti relativi al punto 2.

5. I nominativi delle RSU formali da comunicare alle direzioni e alle associazioni datoriali verranno indicati, unicamente per convenzione, con un meccanismo di calcolo uguale a quello previsto dalle intese nazionali (voti validi : 2/3 RSU = quorum + 1/3 spettante alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto) questa convenzione vale nel caso le RSU formalmente riconosciute dalla direzione siano almeno 6.

Se le RSU riconosciute formalmente dalla direzione sono 3 e solo nel caso l'organismo di fabbrica sia composto da un numero superiore come previsto dalla prassi in atto prima delle intese nazionali sulle RSU (punto 2), Fim Fiom e Uilm avranno almeno 1 RSU formale riconosciuta se essa è stata eletta nell'organismo sindacale di fabbrica previsto dal punto 2. Per i restanti casi vale l'art. 5 del patto di solidarietà tra Fim Fiom e Uilm.

per la Fim Cisl
(A.Scotuzzi)

per la Fiom Cgil
(M.Zipponi)

per la Uilm Uil
(G.M.Amadio)